



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

BRESCIA

PRIMA SEZIONE

Registro Ordinanze:

Registro Generale: 976/2002

nelle persone dei Signori:

FRANCESCO MARIUZZO **Presidente**

ELENA QUADRI **Ref.**

MARCO BIGNAMI **Ref., relatore**

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio dell'8 **Novembre 2002**

Visto il ricorso 976/2002 proposto da:

COMITATO SPONTANEO DEL MERCATINO DELL'USATO DI STEZZANO

rappresentato e difeso da:

*CAMPANA MIRIAM
con domicilio eletto presso
la SEGRETERIA DELLA SEZIONE
in BRESCIA VIA MALTA, 12*

contro

COMUNE DI STEZZANO

rappresentato e difeso da:

*BORDOGNA RAFFAELLA
con domicilio eletto in BRESCIA
VIAROMANINO.16
presso CODIGNOLA ENRICO*

*e nei confronti di ASSOCIAZIONE
VOLONTARI VERDI*

non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, della delibera della Giunta comunale 30.7.2002, n. 181, di affidamento gestione mercatino presso piattaforma ecologica all'associazione volontari verdi;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI STEZZANO

Udito il relatore Ref. MARCO BIGNAMI e, uditi, altresì, i difensori delle parti;

Ritenuto, in ordine all'interesse a ricorrere contestato dal Comune (rectius: legittimazione al ricorso), che esso certamente sussista, anche alla luce del carattere distinto del "mercatino" rispetto all'Atelier comunale;

Considerato il che il provvedimento impugnato ha natura di revoca di concessione;

Ritenuto che il procedimento di revoca debba essere preceduto dall'avviso di cui all'alt. 7 L. 241/90 (Cons. Stato n° 692/98), che, nel caso di specie, e' viceversa mancato;

Stimato sussistere, sotto tale profilo, il fumus boni iuris;

Rilevato, quanto al periculum in mora, che tale revoca sottrae ai ricorrenti il luogo ove essi esercitano attualmente la propria attività';

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvedere a dare comunicazione alle parti.

BRESCIA, 8 Novembre 2002